

(Su carta intestata del soggetto promotore)

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE

D.G.R. n. 1130 del 24 ottobre 2017

Tra

Il soggetto promotore (denominazione/ragione sociale)..... di seguito *soggetto promotore*,
sede legale in
Partita Iva /Codice Fiscale
rappresentato/a dal sig./sig.ra.....
nato/ail
e-mail.....
PEC

E

Il soggetto ospitante (denominazione/ragione sociale) di seguito *soggetto ospitante*,
sede legale in
Partita Iva /Codice Fiscale.....
rappresentato/a dal sig./sig.ra.
nato/a il.....
e-mail.....
PEC

Premesso che:

- il limite di età minimo per svolgere il tirocinio extra-curriculare è di 16 anni;
- il tirocinio è attivato nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 6 - "Limiti numerici e premialità" dell' Accordo del 25 maggio 2017 - Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento - raggiunto in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è comunque soggetto alla disciplina delle comunicazioni obbligatorie;
- il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel Piano Formativo Individuale (PFI) e non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative elementari e ripetitive, per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività, né sostituire il personale in malattia, maternità o ferie e non possono ricoprire ruoli propri dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha avuto con il soggetto ospitante un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio;

Convenzione n. del

- il tirocinio può essere attivato se il tirocinante ha svolto per il soggetto ospitante prestazioni di lavoro accessorio per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- il tirocinio non può essere attivato in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche o riservate alla professione;
- il soggetto ospitante non può avere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi nel rispetto della durata prevista dalla normativa vigente;
- il medesimo soggetto non può fungere da soggetto ospitante e soggetto promotore rispetto allo stesso tirocinio;
- il soggetto ospitante multi-localizzato può scegliere la normativa regionale applicabile tra quella della regione in cui è ubicata la sede operativa e quella della regione in cui è ubicata la sede legale. Nel caso di scelta della normativa regionale in cui è ubicata la sede legale, è obbligatorio comunicare l'avvio del tirocinio alla Regione della sede operativa che ospita il tirocinio. In ogni caso, il soggetto ospitante multi-localizzato deve indicare in convenzione la normativa che intende applicare.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla Convenzione è allegato per ciascun tirocinio un Progetto Formativo Individuale (PFI) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Nel PFI sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore dichiara di rientrare tra i soggetti individuati dal disciplinare regionale approvato con D.G.R. n.1130 del 24 ottobre 2017 e si impegna a:

- favorire l'attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante, oltre che nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire informazioni sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare il tutor che, in possesso della professionalità, capacità ed esperienza adeguate, affianchi il tirocinante e collabori con il tutor del soggetto ospitante. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto promotore individua un sostituto dotato di requisiti analoghi;
- predisporre il PFI, il Dossier individuale del tirocinante e rilasciare l'Attestazione finale;
- promuovere il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso una costante azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi del PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- redigere un rapporto sintetico semestrale di analisi dei tirocini promossi che riporti i risultati di inserimento/re-inserimento lavorativo raggiunti;

Convenzione n. del

- pubblicare il summenzionato rapporto semestrale sul proprio sito internet, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali;
- inviare al competente Dipartimento della Regione Basilicata il summenzionato rapporto semestrale.

Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000, dichiara:

- di essere in regola con gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- di rispettare gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- di non avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio/i attivato/i¹;
- che il tirocinante non svolge attività equivalenti a quelle del/i lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporta, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto o risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo²;
- di non essere interessato da procedure concorsuali³;
- di rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa in premessa richiamata;
- di osservare la disciplina in materia di tirocini della Regione Basilicata, ivi compresa l'indennità minima di partecipazione.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- provvedere alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione del tirocinio ai sensi della normativa vigente;
- allegare alla comunicazione obbligatoria di avvio la convenzione ed il relativo PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;

¹ In alternativa, ricorrendo l'ipotesi, dichiara invece di: "aver stipulato specifico accordo sindacale in data ... per l'attivazione di tirocini in attività equivalenti a quelle interessata dalla procedura di CIG straordinaria o in deroga, in corso nella stessa unità operativa".

² In alternativa, ricorrendo l'ipotesi, dichiara invece di: "non avere, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti licenziamenti collettivi e/o lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporta, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, per risoluzione del rapporto di apprendistato imputabile a volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo."

³ In alternativa, ricorrendo l'ipotesi, dichiara invece di: "aver stipulato specifico accordo sindacale in data ... per l'attivazione di tirocini in corso di procedure concorsuali".

Convenzione n. del

- segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) e al soggetto promotore;
- designare il tutor che affianca il tirocinante sul luogo di lavoro, individuandolo tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante individua un sostituto dotato di requisiti analoghi;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008;
- garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del su citato decreto⁴;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica sull'andamento del tirocinio;
- collaborare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale.

Art. 4 – Tutoraggio

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- affianca n... tirocinanti⁵;
- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e il programma relativi al percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte dello stesso soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi relativi agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante;
- provvede in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante alla redazione del Dossier individuale in base anche agli elementi forniti dal tirocinante. Il Dossier contiene la valutazione del tirocinante, riporta l'elenco delle attività svolte nel corso del tirocinio ed è corredato dalla documentazione comprovante tali attività;
- provvede in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante alla stesura dell'Attestazione finale sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

2. Il tutor del soggetto ospitante:

- affianca n..... tirocinanti;⁶
- è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI;

⁴ Da inserire nel caso in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.

⁵ Il tutor del soggetto promotore può affiancare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Il limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso un unico soggetto ospitante.

⁶ Il tutor del soggetto ospitante può affiancare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Convenzione n. del

- possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
3. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- definire le condizioni organizzative e didattiche finalizzate all'apprendimento;
 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - garantire la tracciabilità della documentazione e l'attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal PFI, seguendo le indicazioni dei tutor;
 - osservare gli orari e le regole di comportamento concordati;
 - rispettare l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, su dati e informazioni acquisite relative a procedimenti amministrativi e/o a processi produttivi.
2. Il tirocinante, ai sensi del successivo art. 8 della convenzione, ha diritto a percepire l'indennità mensile per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile, fatta salva ogni specifica previsione per l'indennità da corrispondere ai tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito.
3. Il tirocinante, che ha svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal PFI, ha diritto all'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato⁷:
- presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro
 - presso idonea compagnia assicurativa
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel PFI.

Art. 7 – Comunicazioni

Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione tutta la documentazione eventualmente richiesta, utile ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

⁷ Indicare gli estremi della copertura assicurativa.

Convenzione n. del

Art. 8 – Indennità

1⁸. Il soggetto ospitante Il soggetto promotore corrisponde un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro⁹.....

2. L'indennità è erogata per intero, su base mensile, a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70%. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione durante tale periodo.

3. Nel caso di tirocinio in favore di lavoratori sospesi percettori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. Per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza dell'indennità minima prevista dalla normativa regionale per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

4. Nel caso di tirocinio in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.

5. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 912/1986.

6. La partecipazione al tirocinio, nonché la percezione dell'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 9 – Sospensione e interruzione del tirocinio

1. La durata del tirocinio è indicata nell'allegato PFI, nel rispetto della durata minima e massima stabilita dal disciplinare in materia¹⁰.

1. Il tirocinio è sospeso in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata del tirocinante. Per malattia e infortunio di lunga durata si intendono i relativi eventi che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

2. Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

4. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

⁸ Barrare l'opzione prescelta.

⁹ L'indennità lorda mensile minima è pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00). Le Parti possono concordare un'indennità di valore superiore.

¹⁰La durata massima del tirocinio non può superare i 12 mesi per: persone in stato di disoccupazione compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; lavoratori a rischio di disoccupazione; persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione; persone svantaggiate come individuate nel disciplinare regionale. Per le persone con disabilità la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

La durata minima è di due mesi, ad eccezione del tirocinio ospitato da aziende che operano stagionalmente per il quale la durata minima è ridotta ad un mese e del tirocinio rivolto a studenti promosso dai servizi per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Convenzione n. del

5. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFL.

Art. 10 – Recesso

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del PFL o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
 - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali e/o delle norme in materia di sicurezza;
 - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del PFL;
 - perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti prescritti;
 - perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti prescritti.
2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante mediante comunicazione scritta.

Art. 11 – Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal al
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 13 – Disposizioni finali e rinvio

1. Le parti sono consapevoli che, in caso di violazione dei caratteri principali dell'istituto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 - "Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria" dell'Accordo del 25 maggio 2017 - Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

(Luogo)....., (data).....

(Firma per il soggetto promotore)
.....

(Firma per il soggetto ospitante)
.....

Convenzione n. del

(Su carta intestata del soggetto promotore)

PROGETTO FORMATIVO
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
D.G.R. n. 1130/2017

SOGGETTO PROMOTORE – DATI IDENTIFICATIVI
<u>Denominazione/ragione sociale</u> Codice fiscale/partita Iva Sede legale Comune.....Prov.....Via.....n.CAP.....
<u>Legale rappresentante</u> sig./sig.ra..... nato/aProv.....il / / Codice fiscale.....
<u>Sede operativa</u> Comune.....Prov.....Via.....n.CAP.....
Riferimento della sede operativa sig./sig.ra..... tel.....e-mail..... PEC

SOGGETTO OSPITANTE – DATI IDENTIFICATIVI
<u>Denominazione/ragione sociale</u> Codice fiscale/partita Iva Sede legale Comune.....Prov.....Via.....n.CAP.....
<u>Legale rappresentante</u> sig./sig.ra..... nato/aProv.....il / / Codice fiscale.....
<u>Settore economico di attività dell'azienda</u> Rif. ATECO CCNL applicato

Convenzione n. del

TIROCINANTE – DATI IDENTIFICATIVI	
Nome e cognome	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Nato a.....il/...../.....	nazionalità.....
Residenza	
Comune.....	Prov.....Via.....n.....CAP.....
Codice fiscale.....	
Domicilio (se diverso dalla residenza)	
<u>Condizione socio-lavorativa</u>	
<input type="checkbox"/> persona in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015	
<input type="checkbox"/> persona già occupate con contrattoin cerca di altra occupazione	
<input type="checkbox"/> lavoratore a rischio di disoccupazione per il seguente motivo.....	
<input type="checkbox"/> lavoratore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in quanto	
<input type="checkbox"/> persona con disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n. 68/99	
<input type="checkbox"/> persona svantaggiata ai sensi della legge n.381/1991	
<input type="checkbox"/> persona con altro svantaggio ¹	
Titolo di studio	Data di conseguimento...../...../.....
Tel.	
e-mail.....	
PEC.....	

TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE – DATI IDENTIFICATIVI	
Nome e cognome	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Nato a.....il/...../.....	nazionalità.....
Residenza	
Comune.....	Prov.....Via.....n.....CAP.....
Domicilio (se diverso dalla residenza)	
Codice fiscale.....	
Qualifica professionale.....	
Titolo di studio.....	
Tel.	
e-mail.....	
PEC.....	

¹Indicare l'ipotesi che ricorre tra: richiedente protezione internazionale con lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR 21/2011; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del d.l.s. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE – DATI IDENTIFICATIVI	
Nome e cognome	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Nato a	il/...../..... nazionalità.....
Residenza	
Comune.....	Prov..... Via..... n. CAP.....
Domicilio (se diverso dalla residenza)	
Codice fiscale.....	
Qualifica professionale.....	
Titolo di studio.....	
Tel.	
e-mail.....	
PEC.....	

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO ELEMENTI DEL CONTESTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO	
Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante	
Settore ATECO attività.....	
Area professionale di riferimento (codice classificazione CP).....	
Sede dell'unità operativa che ospita il tirocinio	
Città..... Prov..... via..... n°..... Cap.....	
Numero complessivo di lavoratori della sede del tirocinio:	
• a tempo indeterminato n.	
• a tempo determinato n.	
Numero di tirocini in corso attivati nella sede di tirocinio	

ATTIVITÀ DA AFFIDARE AL TIROCINANTE	
Attività oggetto di tirocinio (ADA) ² Aree riportate nella classificazione dei settori economico professionali D.I.30/06/2015	Descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio e dei relativi obiettivi formativi
Settore	
Area di attività (ADA) ³	
Attività	
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni ⁴	

²I riferimenti alle ADA e alle attività riportate nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono disponibili al seguente indirizzo: <http://nrpitalia.isfol.it/sitostandard/sitodemo/atlantelavoro.php>

³Ripetere la sezione per ogni ADA interessata dal tirocinio. Ripetere la sezione per ogni ADA interessata dal tirocinio.

⁴ Sezione da utilizzare per le attività non riconducibili a quelle non presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

tirocinio;

- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- collaborare con i tutor all'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio;
- fornire al tutor del soggetto promotore le informazioni necessarie per la redazione del Dossier individuale.

Il tirocinante ha diritto:

- alla sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, come previsto in convenzione;
- a percepire l'indennità mensile di tirocinio come previsto in convenzione;
- al rilascio dell'Attestazione finale, sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, sulla base del dossier individuale e del presente P.F.I. se ha raggiunto il 70% delle ore complessive di tirocinio;
- ad interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
-

OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il tutor del soggetto promotore ha l'obbligo di:

- elaborare il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- affiancare un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente fatta salvo il caso di deroga prevista dal disciplinare;
- coordinare e organizzare il programma relativo al percorso di tirocinio;
- garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;
- monitorare l'andamento del tirocinio, mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel PFI al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- redigere il Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante;
- predisporre l'Attestazione finale in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, previa valutazione dell'esperienza di tirocinio, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite;
- acquisire elementi relativi all'esperienza di tirocinio in particolare all'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante;
- definire, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, le condizioni organizzative e didattiche finalizzate all'apprendimento;
- garantire, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, il monitoraggio del percorso formativo attraverso verifiche in itinere e finale;
- garantire, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, la tracciabilità della documentazione attestante l'attività svolta dal tirocinante.

OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il tutor del soggetto promotore ha l'obbligo di:

- favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- affiancare non più di tre tirocinanti contemporaneamente;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire al tirocinante la necessaria assistenza e formazione;
- promuovere e supportare lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo i contenuti del PFI anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda; l'acquisizione delle competenze previste;
- collaborare alla redazione del il Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale;
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- definire, in collaborazione con il tutor del soggetto promotore, le condizioni organizzative e didattiche finalizzate all'apprendimento;
- garantire, in collaborazione con il tutor del soggetto promotore, il monitoraggio del percorso formativo attraverso verifiche in itinere e finale;
- garantire, in collaborazione con il tutor del soggetto promotore, la tracciabilità della documentazione attestante l'attività svolta dal tirocinante.

(Luogo)....., (data).....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del **soggetto ospitante**.....